

Publicato il 27/03/2018

N. 00074/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 185 del 2017 proposto da:

Rina Consulting S.p.A., quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con A.I.A. Engineering s.r.l.,

A.I.A. Engineering s.r.l., quale mandante del predetto costituendo raggruppamento temporaneo,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Vannicelli e Andrea Tomasi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Rovereto (Trento), via Paoli, n. 17;

contro

Provincia autonoma di Trento/Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana

Fozzer, presso quest'ultima elettivamente domiciliata nella sede dell'Avvocatura provinciale, in Trento, piazza Dante, n. 15;

nei confronti

Techplan s.r.l., in associazione temporanea con IC Ingegneri consulenti s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Laura Tardivo e Luca Benini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trento, vicolo del Liceo, n. 1;

T&D Ingegneri associati, Si.Me.Te. s.r.l. società di ingegneria, non costituiti in giudizio;

ITED Ingegneria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Trento, via Grazioli, n. 27;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo,

- del provvedimento prot. n. 403636 del 21.7.2017 dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia autonoma di Trento, di comunicazione dell'aggiudicazione alla controinteressata ATI Techplan s.r.l – IC Ingegneri consulenti s.r.l. della gara per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Trento 3 - versione sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12;
- del bando di gara pubblicato il 15.7.2016;
- dei verbali di gara n. 53 del 15.2.2017 relativo alla terza seduta, n. 104 del 21.3.2017 relativo alla quarta seduta, e n. 128 del 4.4.2017 relativo alla quinta seduta pubblica di gara;

- dei verbali di gara in sessione riservata n. 3 del 5.12.2016, n. 4 del 14.12.2016, n. 5 del 10.1.2017, n. 6 del 17.1.2017, n. 7 del 24.1.2017 e n. 8 del 31.1.2017;

- del verbale di gara in sessione riservata del 21.3.2017;

di ogni altro atto precedente e successivo e comunque connesso, ivi compresi, per quanto possa occorrere i chiarimenti resi della stazione appaltante sui punti controversi relativi alla valutazione della precedente esperienza.

nonché per

il risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento dell'aggiudicazione della gara in favore della ricorrente previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall'amministrazione

ovvero, in subordine

il risarcimento del danno per equivalente valutato nella misura del 20% dell'utile netto d'impresa rispetto all'offerta economica (valore dell'appalto di euro 974.913,06 dedotto il ribasso del 45%) oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

quanto al ricorso per motivi aggiunti del 20 settembre 2017,

- del nuovo provvedimento, comunicato a mezzo PEC in data 20 settembre 2017, con nota della Provincia autonoma di Trento – APAC, prot. n. S171/17/508829/3.5/2016/893, di conferma dell'aggiudicazione alla controinteressata ATI Techplan s.r.l. – IC Ingegneri consulenti s.r.l. della gara per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Trento, indetta dall'APAC, quale centrale di committenza della Provincia autonoma di Trento, con bando pubblicato sulla G.U.U.E. il 15 luglio 2016;

- del verbale della seduta pubblica della commissione di gara n. 9 del 19 settembre 2017 (denominato verbale n. 374/2017), e relativi allegati, nella quale, senza tenere conto delle osservazioni svolte nel ricorso già pendente, è stata proposta la conferma dell'aggiudicazione in capo alla controinteressata ATI Techplan S.r.l – IC Ingegneri Consulenti S.r.l;

- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i nuovi provvedimenti impugnati.

quanto al ricorso per motivi aggiunti del 11 gennaio 2018,

- del nuovo provvedimento (nota PAT/RFS171-1.12.2017-692555) mai comunicato alla ricorrente ma conosciuto all'esito del deposito al TRGA di Trento effettuato telematicamente in data 12 dicembre 2017 dall'avvocatura provinciale, con il quale la Provincia autonoma di Trento – APAC ha disposto in data 1 dicembre 2017 l'archiviazione del procedimento di revoca dell'aggiudicazione effettuata in favore della controinteressata ATI Techplan s.r.l. – IC Ingegneri consulenti s.r.l. relativamente alla gara per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativamente ai lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Trento, indetta dall'APAC, quale centrale di committenza della Provincia autonoma di Trento, con bando pubblicato sulla GUUE il 15 luglio 2016;

- dei verbali non noti delle sedute riservate della commissione di gara con le quali è stata effettuata l'istruttoria relativa al predetto procedimento di revoca dell'aggiudicazione;

- di ogni altro atto precedente e successivo comunque connesso con i nuovi provvedimenti impugnati

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Provincia autonoma di Trento e delle controinteressate Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata ITED Ingegneria s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per la parte ricorrente gli avvocati Francesco Vannicelli e Andrea Tomasi, per l'amministrazione resistente l'avvocato Sabrina Azzolini, per le controinteressate Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l. l'avvocato Laura Tardivo e per la controinteressata ITED Ingegneria s.r.l. l'avvocato Mario Maccaferri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società per azioni Rina Consulting, già D'Appolonia s.p.a., ha partecipato, sotto quest'ultima denominazione sociale, quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con A.I.A. Engineering s.r.l., alla gara, indetta dalla Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Trento 3 – versione sottomonte e contestuale spostamento della S.S. 12 1° lotto. Ai sensi di quanto previsto dalla lex specialis la suddetta gara ha trovato svolgimento mediante procedura aperta secondo il criterio di aggiudicazione

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione del 65% del punteggio all'offerta tecnica e del 35% all'offerta economica, per un importo stimato del corrispettivo, posto a base d'asta, pari a euro 974.913,06 al netto degli oneri fiscali. Quanto all'offerta economica il bando di gara ha previsto un limite massimo di ribasso del 45%; relativamente all'offerta tecnica, agli elementi/sub-elementi di valutazione, ai relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e alle modalità di attribuzione del punteggio, il bando di gara rinvia all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte". Il punto 2.2) di quest'ultimo, in particolare, prevede che l'elemento 1.1. adeguatezza dell'offerta – capacità professionali (che comprende i sub-elementi 1.1.1 e 1.1.2) sia valutato considerando lo svolgimento di un numero massimo di tre servizi nell'ambito di interventi, affini a quello oggetto della gara, riguardanti lavorazioni che fanno riferimento a una o più delle seguenti "categorie (secondo la vecchia denominazione della L.143/49): Ic, Ig, IIc, IIIb, IIIc o IVc, VIa, VIII, IXb (secondo la L. 143/49) ovvero E2, S3, IB6 o IB7, IA2, IA3 o IA4, D5, V2, S4 (secondo il nuovo D.M. 143/13)". Al fine della valutazione dell'offerta tecnica la *lex specialis* assume, quindi, in primo luogo quale riferimento la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e succ. mod. che ha suddiviso le opere in classi e categorie.

Alla procedura hanno partecipato sei concorrenti (costituenda ATI Techplan s.r.l. – IC Ingegneri consulenti s.r.l., costituenda ATI T&D Ingegneri associati – ITED Ingegneria s.r.l. – SIME.TE. s.r.l. società di ingegneria, costituenda ATI D'Appolonia S.p.A. – A.I.A. Engineering s.r.l., QSA s.r.l. Engineering consulting training,

costituenda ATI HMR s.r.l. – HMR Infrastrutture s.r.l. – Ing. Gilberto Gozzer – Ing. Paolo Bonvecchio, costituenda ATI RPA s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Techno s.r.l.) che, avendo offerto il medesimo massimo ribasso del 45%, hanno conseguito lo stesso punteggio pari a 35 relativamente all’offerta economica. Nella graduatoria finale, conseguentemente alla valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, l’ATI Techplan s.r.l. – IC Ingegneri consulenti s.r.l. si è classificata al primo posto (offerta tecnica punti 65 + offerta economica punti 35), l’ATI T&D Ingegneri associati – ITED Ingegneria s.r.l. – SIME.TE. s.r.l. società di ingegneria, al secondo posto (offerta tecnica punti 63,716 + offerta economica punti 35) e l’ATI D’Appolonia S.p.A. (ora Rina Consulting S.p.A.) - A.I.A. Engineering s.r.l., al terzo posto (offerta tecnica punti 61,724 + offerta economica punti 35). Nel corso della procedura i punteggi attribuiti dalla commissione alle offerte tecniche sono stati contestati, peraltro con negativo riscontro, dal raggruppamento delle società odierne ricorrenti, così come da altri concorrenti tra cui le società classificate al primo e al secondo posto in graduatoria. Nella seduta pubblica della commissione giudicatrice del 18 luglio 2017, il servizio è stato aggiudicato alla costituenda ATI tra Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l., odierne controinteressate. Con nota del 21 luglio 2017 prot. n. 403636, provvedimento qui, tra gli altri, impugnato, l’avvenuta aggiudicazione è stata, infine, comunicata al costituendo raggruppamento delle società odierne ricorrenti. Successivamente, in relazione all’errore, segnalato dalle controinteressate Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l., riguardante la graduatoria dell’offerta tecnica, per l’omissione, rispetto a tutti indistintamente i concorrenti,

del punteggio relativo al sub-elemento 1.2.4, la commissione giudicatrice, nella seduta del 19 settembre 2017, ha approvato la graduatoria corretta, ha annullato la precedente aggiudicazione procedendo, poi, con una nuova aggiudicazione. L'ATI Techplan s.r.l. – IC Ingegneri consulenti s.r.l. ha mantenuto il primo posto in graduatoria con punti 65, l'ATI T&D Ingegneri associati – ITED Ingegneria s.r.l. – SI.ME.TE. s.r.l. società di ingegneria, ha conservato il secondo posto con punti 61,441 ed al terzo posto è rimasta collocata l'ATI D'Appolonia S.p.A. (ora Rina Consulting S.p.A.) - A.I.A. Engineering s.r.l. con punti 59,750. In merito all'operazione in sé di correzione dell'errore materiale non sono state formulate contestazioni.

A seguito della comunicazione relativa alla prima aggiudicazione, le società facenti parte del raggruppamento classificatosi terzo in graduatoria hanno introdotto il presente giudizio impugnando, con ricorso principale, la comunicazione medesima e gli atti di gara riguardanti la valutazione dell'offerta tecnica ivi compreso in parte qua il bando di gara.

Peraltro, avverso la procedura di gara hanno successivamente interposto impugnazione l'ATI T&D Ingegneri associati – ITED Ingegneria s.r.l. – SI.ME.TE. s.r.l. società di ingegneria, classificatasi al secondo posto e QSA s.r.l. Engineering consulting training, classificatasi al quarto posto; il primo ricorso è stato definito da questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa con sentenza n. 41/2018, mentre il secondo è stato cancellato dal ruolo.

Il ricorso principale è affidato al seguente motivo di diritto:

1. Erronea parametrizzazione di valutazione dell'esperienza di settore maturata dalle imprese in gara, a danno dell'ATI ricorrente – Eccesso di potere per difetto

assoluto dei presupposti. Carezza di motivazione – Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

La corretta valutazione dei sub-elementi 1.1.1 (esperienza di settore ed adeguatezza al ruolo ricoperto dal soggetto nominativamente indicato come coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva) e 1.1.2 (esperienza di settore dei soggetti nominativamente indicati facenti parte del gruppo di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, diversi dal soggetto nominato come C.S.E.) dell'elemento 1.1 adeguatezza dell'offerta – capacità professionali, e la conseguente riparametrazione avrebbe comportato la diminuzione del punteggio attribuito all'aggiudicataria e agli altri concorrenti e il conseguimento del maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica per il raggruppamento delle società ricorrenti. Nello specifico incide il mancato riconoscimento del punteggio per le categorie di attività VIb, Id, Ie, Ig/IXc indicate nell'offerta tecnica dal raggruppamento ricorrente per comprovare l'esperienza del coordinatore e dei componenti del gruppo per la sicurezza. Tali categorie devono essere valutate anche per assorbimento/sostituzione in altre categorie riguardanti attività aventi un grado di complessità minore così come previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Le ricorrenti hanno, quindi, proposto con motivi aggiunti del 20 settembre 2017 le seguenti censure avverso il nuovo provvedimento di aggiudicazione e gli atti connessi nonché avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo:

I. Eccesso di potere per illegittimità derivata – Erronea parametrizzazione di valutazione dell'“esperienza di settore” maturata dalle imprese in gara, a danno

dell'Ati ricorrente – Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e carenza di motivazione – Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

Il nuovo provvedimento impugnato è viziato per illegittimità derivata poiché riproduce tutte le conclusioni cui era già in precedenza pervenuta la commissione di gara senza alcuna considerazione delle osservazioni svolte dall'ATI Rina Consultig – AIA Engineering nel ricorso già pendente, confermando l'aggiudicazione in capo alle controinteressate Techplan S.r.l e IC Ingegneri Consulenti S.r.l. In particolare, anche con riferimento alla nuova aggiudicazione, rileva il mancato riconoscimento del punteggio per le categorie di attività VIb, Id, Ie, Ig/IXc che comporterebbe, a prescindere dalla correzione della graduatoria effettuata per l'errore nella sommatoria dei punteggi, la rettifica della classifica di gara e il riposizionamento dell'ATI Rina Consultig – AIA Engineering al primo posto della stessa.

II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti – Erronea valutazione dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria e mancata verifica degli stessi – Difetto di istruttoria – Violazione e falsa applicazione del punto 2.2 parametri e criteri di valutazione delle offerte, allegato al bando di gara, anche in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 98 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Le dichiarazioni presentate dall'ATI aggiudicataria sono difformi rispetto a quelle esibite in gare precedenti; in particolare sono stati indicati importi, periodi di svolgimento e categorie diverse, non corrispondenti alla realtà, rispetto ai lavori effettivamente svolti. Più precisamente, non risultano veritiere le informazioni rese sui lavori relativi al “Comparto 6” nell'area interportuale di Trento che, diversamente da quanto dichiarato, non comprendevano la classe VI-

strade per un importo di euro 2.073.452,42 e sono stati realizzati nel 2006/2008. L'effettivo periodo di svolgimento dei lavori rileva anche al fine della corretta attribuzione del punteggio ad un componente del gruppo di coordinamento che risulta iscritto all'albo professionale solo nell'ottobre 2007. La stazione appaltante, in violazione del punto 2.2 "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" ha omesso di verificare in corso di gara i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria.

L'amministrazione resistente e le controinteressate Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l., sia in vista dell'udienza camerale, sia successivamente, hanno confutato in modo articolato le tesi sostenute dalle ricorrenti insistendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Le controinteressate Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l. hanno, altresì, rilevato l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse.

Con decreto presidenziale n. 55/2017 l'istanza di adozione di misure cautelari monocratiche è stata respinta e con ordinanza n. 71/2017, ai fini di tutelare adeguatamente le esigenze della ricorrente, è stata fissata, ai sensi dell'art. 55, comma 10 cod. proc. amm., la discussione del merito del ricorso all'udienza del 26 ottobre 2017.

Con decreto presidenziale n. 19/2017 il ricorso è stato successivamente assegnato, per la trattazione del merito, all'udienza del 23 novembre 2017 in vista della quale l'amministrazione resistente e Techplan s.r.l. con IC Ingegneri consulenti s.r.l. hanno depositato ulteriori memorie.

Con nota del 3 novembre 2017 la stazione appaltante ha comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione

dell'appalto al raggruppamento temporaneo tra Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l. in ragione di inesattezze, ravvisabili rispetto ad uno dei servizi, il complesso logistico "Comparto 6", indicato nell'offerta tecnica.

Nell'udienza pubblica del 23 novembre, fissata per la discussione del merito del ricorso (e degli altri distinti ricorsi promossi dalle imprese seconda e quarta graduata nella procedura di gara), la causa è stata, quindi, cancellata dal ruolo in attesa dell'eventuale provvedimento conclusivo in autotutela.

Con nota del 1.12.2017 l'APAC ha disposto l'archiviazione del procedimento, avviato con la precedente nota del 3.11.2017, di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione.

Avverso tale provvedimento di archiviazione le ricorrenti hanno, quindi, introdotto ulteriori motivi aggiunti di data 11 gennaio 2018 deducendo il seguente motivo, pressoché analogo al secondo motivo aggiunto già formulato, relativo a dichiarazioni non veritiere da parte dell'aggiudicataria, dei primi motivi aggiunti:

A. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti – Difetto di istruttoria e di motivazione - Erronea valutazione dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria – Violazione e falsa applicazione del punto 2.2 parametri e criteri di valutazione delle offerte, allegato al bando di gara, anche in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 98 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Mancata partecipazione al procedimento amministrativo di verifica – Violazione degli artt. 7, 9 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

In vista dell'odierna udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie, ribadendo le proprie posizioni; le controinteressate Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l., insistendo per la rifusione delle spese di lite, hanno, altresì, rimesso alla valutazione

del Collegio la possibilità di condannare d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm.

Nel corso della udienza odierna è stata chiesta dal difensore delle controinteressate Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l. l'immediata pubblicazione del dispositivo e a ciò il Tribunale ha provveduto in esito all'odierna udienza, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) Si può prescindere dall'esame delle pur significative questioni di inammissibilità, eccipite per la mancata allegazione della prova di resistenza, con riferimento sia al ricorso principale sia ai motivi aggiunti, in ragione dell'infondatezza nel merito dei gravami.

II) Il motivo cui è affidato il ricorso introduttivo non è condivisibile. La fattispecie di cui è causa riguarda la valutazione effettuata dalla commissione aggiudicatrice dell'offerta tecnica presentata dal raggruppamento ricorrente. Le modalità di redazione e di valutazione dell'offerta tecnica sono contenute nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", cui il bando di gara rinvia, e prevedono la presentazione di una relazione tecnica e, in particolare, dell'allegato A – professionalità. Il punto 2.2 di tale elaborato, ed, analogamente, l'allegato A, indicano puntualmente, come riportato in fatto, le categorie di attività che, ai fini della valutazione dell'elemento 1.1 e dei sub-elementi 1.1.1 e 1.1.2 dell'offerta tecnica, quindi della capacità ed esperienza professionale del coordinatore e dei componenti del gruppo per la sicurezza, la commissione aggiudicatrice è tenuta a considerare. Orbene in tali categorie non risultano comprese quelle relative alle attività ed opere (VIb, Id, Ie,

Ig/IXc) indicate nell'offerta tecnica presentata dal raggruppamento delle società ricorrenti e della cui omessa considerazione le stesse si dolgono. Solo la categoria Ig, (peraltro indicata unitamente alla categoria IXc, quest'ultima non compresa nelle categorie del punto 2.2 e del modello allegato A citati), in effetti, risulterebbe compresa tra le categorie previste dalla documentazione di gara, tuttavia la pretesa di riconoscimento della parte ricorrente si fonda sull'asserita equivalenza della classe Ig alla classe IXc in quanto entrambe corrispondenti alla classe S06, ma tale ragionamento non tiene conto della diversa destinazione funzionale delle due classi che rileva, come si dirà, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

D'altra parte, anche il richiamo all'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, in disparte il fatto che tale provvedimento è entrato in vigore il 27 luglio 2016 e quindi successivamente all'indizione della gara e quindi il riferimento va eventualmente effettuato all'analogo art. 8 del previgente decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, non giova, comunque, alle ricorrenti.

Invero il principio da queste invocato, desumibile dal richiamato art. 8 di entrambi i decreti ministeriali, e che si sostanzia nell'assorbimento/sostituzione di categorie di complessità maggiore, quali, asseritamente, quelle indicate nella loro offerta, in altre categorie riguardanti attività aventi un grado di complessità minore (“...fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.”) trova, peraltro, limitazioni di applicazione in relazione all'oggetto. Infatti, se rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che qualificano per la partecipazione alla gara, l'applicazione di tale principio, oltreché

aderente al dato letterale della norma (“qualificano”), risulta logica e coerente, non altrettanto può affermarsi quanto alla valutazione degli elementi dell’offerta tecnica. La diversa finalità cui quest’ultima risulta preordinata impedisce di considerare elementi, esperienze, opere, attività, in definitiva di valutare categorie diverse, ancorché superiori, rispetto a quelle previste dalla documentazione di gara in quanto, evidentemente, solo queste ultime sono ritenute rilevanti e pertinenti rispetto al servizio oggetto della gara. In sostanza il criterio dell’assorbimento/sostituzione di categorie di complessità maggiore in altre categorie riguardanti attività aventi un grado di complessità minore rileva, se del caso (le linee guida adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n.973 del 14 settembre 2016 non riconoscono, infatti, una tale equipollenza per le categorie relative agli “impianti”), ai fini di interpretare estensivamente le categorie indicate per i requisiti, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, che qualificano per la partecipazione alla gara, di cui alla lettera C del punto 2.2 del bando di gara, ma non le categorie riguardanti l’offerta tecnica di cui al punto 2.2 dell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” e dell’allegato A – professionalità, per le quali risulta di interesse l’attinenza allo specifico servizio in gara. La scelta, di natura discrezionale, della stazione appaltante di premiare l’esperienza pregressa in opere analoghe ai lavori oggetto di gara è, quindi, del tutto ragionevole. Solo per inciso vale considerare che la pretesa della ricorrente di riconoscimento per equivalenza (in quanto classi più complesse contenute in classi meno complesse) delle classi VIb, Id e Ie nelle classi VIa e Ic, previste per la valutazione dell’offerta tecnica, nonchè della classe IXc nella classe Ig, comporterebbe l’attribuzione

di una illogica rilevanza ad opere ed interventi aventi una destinazione funzionale del tutto diversa da quella del servizio oggetto dell'appalto, quali, ad esempio, impianti teleferici e funicolari (equivalenza tra classe VIB e VIa) interventi di restauro e risanamento conservativo su opere di carattere artistico ed ornamentale (equivalenza tra classi Ie e Ic) e relativi a strutture speciali (equivalenza tra classi IXc e Ig).

Le linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n.973 del 14 settembre 2016, del resto, non smentiscono le argomentazioni suddette atteso che si riferiscono, testualmente, alla qualificazione e, quindi, ai requisiti di partecipazione, riconoscendo equivalenza, peraltro, solo quanto alle categorie "edilizie". Neppure i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante valgono a smentire l'impostazione anzidetta poiché, nonostante talune imprecisioni formali, risulta chiaro il riferimento ivi puntualizzato ai requisiti di partecipazione, disciplinati dalla lettera C del punto 2.2 del bando di gara ai fini dell'equivalenza delle classi.

E' appena il caso di evidenziare, infine, che, quanto al punteggio superiore ottenuto dalle controinteressate rispetto a quello attribuito alle ricorrenti, ha inciso anche l'elemento 1.2 (in particolare i sub elementi 1.2.4, 1.2.5 e 1.2.6 riguardanti le modalità di concreto svolgimento del servizio oggetto della gara) maggiormente rilevante, in termini di punteggio massimo riconoscibile, dell'elemento 1.1 relativo all'esperienza.

In conclusione, il mancato riconoscimento dell'equivalenza quale criterio di valutazione adottato dalla stazione appaltante nei confronti di tutti i concorrenti per l'elemento di valutazione 1.1 dell'offerta tecnica si sottrae alle censure qui esaminate.

III) Alla riscontrata infondatezza del motivo di cui al ricorso introduttivo consegue l'infondatezza della prima censura dei primi motivi aggiunti, che deduce l'illegittimità derivata della nuova aggiudicazione per i medesimi vizi prospettati rispetto ai primi provvedimenti impugnati.

IV) Non coglie nel segno anche la seconda censura dei primi motivi aggiunti.

La parte ricorrente, in merito ai contenuti asseritamente non veritieri delle dichiarazioni rese nell'offerta tecnica dalla aggiudicataria, deduce la violazione della *lex specialis* di gara per l'omissione da parte della stazione appaltante della verifica sulle dichiarazioni rese. Ebbene, la circostanza che l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla *lex specialis*, sia avvenuta "fatta salva la già avviata verifica in ordine all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 2.2 del bando di gara e alla *veridicità delle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica*", esclude la dedotta violazione e ciò senza considerare che la parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova atto a dimostrare di poter raggiungere la prima posizione in graduatoria superando sia l'ATI aggiudicataria sia l'ATI collocatasi al secondo posto. Le previsioni del bando di gara (punto 8 riguardante anche la verifica nei confronti dell'aggiudicatario dell'assenza dei motivi di esclusione) al riguardo riprendono quanto stabilito dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 nonché dalle disposizioni dell'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Secondo l'art. 22 della richiamata legge provinciale "*le amministrazioni aggiudicatrici non verificano il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici nel corso delle procedure di gara*" mentre in base al citato art. 80 la stazione appaltante in qualsiasi momento della procedura esclude

un operatore economico che presenti dichiarazioni non veritiere. Ne consegue che correttamente gli accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese hanno trovato svolgimento all'esito dell'aggiudicazione. Inoltre, come emerge dagli sviluppi della vicenda riportati in punto di fatto e dagli atti versati in causa (cfr. note di richiesta della stazione appaltante del 15 settembre 2017 prot. n. S171/17/498815/3.5/2016/893 e del 9 ottobre 2017 prot. n. S171/17/545451/3.5/2016/893 e riscontri di Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l. del 25 settembre, del 9 ottobre e del 13 ottobre 2017), tale verifica si è concretamente svolta sia in ordine ai servizi pregressi sia ai soggetti indicati quali coordinatore e facenti parte del gruppo della sicurezza, come dimostra l'avvio del procedimento di cui alla nota del 3 novembre 2017, di cui sopra si è detto.

Non è dato, quindi, rilevare alcun contrasto procedimentale con la lex specialis e con la richiamata normativa, anche a prescindere dal fatto che la suddetta verifica si è conclusa con l'archiviazione del procedimento, come dalla nota del 1° dicembre 2017, avversata dai motivi aggiunti del 11.1.2018, in ragione della riscontrata infondatezza delle contestazioni in merito alla non veridicità delle dichiarazioni rese dal raggruppamento aggiudicatario.

V) Relativamente alla sostenuta falsità delle dichiarazioni rese dal raggruppamento aggiudicatario in sede di offerta tecnica, oggetto dei motivi aggiunti del 11.1.2018, oltreché in parte di quelli del 20.9.2017, vale considerare che due sostanzialmente sono le dichiarazioni contestate: quella relativa ai servizi pregressi e quella concernente la qualificazione di un professionista facente parte del gruppo della sicurezza. Quanto a quest'ultimo aspetto il

raggruppamento aggiudicatario, già nel corso dei controlli della stazione appaltante sulla veridicità delle dichiarazioni, ha provato la corrispondenza con quanto riportato nell'offerta tecnica relativamente al ruolo di direttore operativo svolto da un componente del gruppo di coordinamento. Il giudizio finale espresso dalla stazione appaltante su tale corrispondenza si sottrae alle censure svolte: vale, a tale proposito, considerare le precisazioni della stazione appaltante (cfr. nota di chiarimento del 25 agosto 2016, quesito 14) in ordine alla necessità di disporre per l'appalto in questione di un gruppo (composto di almeno due e fino ad un massimo di quattro unità) che fosse in grado di far fronte alle esigenze di sicurezza in un cantiere molto esteso. Pur non essendo disciplinate ex lege le figure di direttore o ispettore della sicurezza né, tantomeno, i loro requisiti, la stazione appaltante, ritenendo indispensabile un gruppo ai fini di garantire la sicurezza nel cantiere, ha scelto di fare riferimento alle figure, analoghe per mansioni, di direttore operativo ed ispettore di cantiere previste dalla normativa dei lavori pubblici (artt. 114 e 115 del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg), chiarendo ai concorrenti che *“figure professionali che hanno assunto decisioni ed impartite disposizioni operative (mediante redazioni di verbali, ispezioni..) in materia della sicurezza in sostituzione ad esempio del CSE, possono identificarsi con il ruolo di direttore operativo per la sicurezza. La figura professionale dedicata alla normale sorveglianza, alla raccolta di dati, misure e documentazione finalizzata ad esempio alla redazione della contabilità relativa agli oneri della sicurezza può essere identificata con la figura ausiliaria dell'ispettore di cantiere per la sicurezza.”* Ne consegue che i concorrenti potevano indicare nel ruolo di direttore operativo della sicurezza i soggetti che in concreto risultavano aver in passato esercitato

funzioni con autonomia decisionale e nel ruolo di ispettore di cantiere coloro che si erano occupati della normale sorveglianza e della mera raccolta di dati.

Alla luce di ciò, e posto che anche la *lex specialis* di gara non ha stabilito, quanto all'esperienza pregressa spendibile per l'elemento di valutazione 1.1 adeguatezza dell'offerta-capacità professionali, requisiti, titoli ed abilitazioni particolari, parametri minimi temporali, vincoli o condizioni relativi alla quota di svolgimento del servizio, risulta pertanto del tutto legittimo il riferimento operato dal raggruppamento aggiudicatario come da tutti gli altri concorrenti, ai compiti in concreto esercitati nei servizi pregressi dai soggetti indicati come componenti del gruppo di coordinamento. Non assumono conseguentemente rilevanza le censure rivolte all'individuazione del soggetto indicato per il ruolo di direttore operativo (soggetto peraltro in possesso di diploma di laurea e abilitato professionalmente già nel 2006) la cui esperienza pregressa risulta provata, quanto al servizio di cui al "Comparto 6", con la dichiarazione del 10 ottobre 2017 del direttore di cantiere e con i verbali di sopralluogo del 24.9.2006, del 15.5.2007, del 18.9.2008 e del 6.11.2008, mentre i periodi di svolgimento delle suddette prestazioni sono comprovati dalle dichiarazioni rilasciate dal committente a conclusione dei lavori (data di inizio e fine lavori 2006/2009).

E' appena il caso di rilevare, inoltre, che per la figura ausiliaria, non codificata, di direttore operativo, la *lex specialis* non prevede, quanto ai servizi pregressi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008 stabiliti per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Quanto alla correttezza dell'attribuzione alla categoria VIa *strade* di opere relative al complesso logistico "Comparto 6" nell'area interportuale di Trento, (solo) in ragione della quale risulta avviato dalla stazione appaltante il procedimento per l'annullamento dell'aggiudicazione vale considerare che il raggruppamento aggiudicatario è riuscito a dimostrare efficacemente, nell'ambito del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione (cfr. nota del 10 novembre 2017), con le argomentazioni poi sviluppate anche nelle memorie difensive, la correttezza delle dichiarazioni a suo tempo rese sulla consistenza di opere che per funzione e formazione rientrano nella suddetta categoria, correttezza che è stata riconosciuta dalla stazione appaltante all'esito del procedimento sfociato nell'archiviazione oggetto dei motivi aggiunti. L'intervento di cui al "Comparto 6" consiste nella esecuzione di una struttura integrata interportuale, ove la rilevanza di opere stradali, funzionali a transito e manovra di TIR, emerge dalla realizzazione che è stata prevista in due stralci ed eseguita da imprese (anche con specializzazioni) diverse, l'uno relativo, appunto, alle opere stradali (stralcio 1 – apprestamento area) e l'altro relativo alle opere edili (stralcio 2 – progetto edifici comparto 6). Lo stralcio 1 ha compreso sistemazioni esterne, strade di accesso, strade interne e sistemazioni dei piazzali per un comparto di circa quattro ettari, per un importo complessivo di due milioni di euro all'incirca derivante dalla esecuzione, come risulta in particolare dall'elenco descrittivo delle voci e dal computo metrico estimativo facenti parte del progetto esecutivo versato in atti, di lavorazioni e magisteri tipicamente afferenti opere stradali, quali movimenti di terra, scavi e sbancamenti, formazione di sottofondi e massicciate stradali, pavimentazioni in conglomerato bituminoso,

fognature bianche e nere, opere per l'inserimento di infrastrutture a rete (condutture di acque potabili ed antincendio, reti telefoniche e dati, condutture elettriche e gas metano) sottostanti il sedime stradale. Oltreché dalla progettazione esecutiva e dalla realizzazione di uno specifico stralcio, la significatività delle opere stradali trova inoltre conferma nelle certificazioni del 21 giugno 2011 rilasciate dal committente Intergross s.r.l. a conclusione dei lavori, che attestano la data di inizio e fine lavori (2006/2009), dai documenti contrattuali (lista delle categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto dello stralcio 1), dai documenti contabili (stato finale dei lavori dello stralcio 1 completato dalle fatture emesse dall'impresa realizzatrice) e dai documenti tavolari e catastali (che riportano le realtà parcheggio, strada, cortile e aiuola) prodotti in atti. L'insieme delle richiamate circostanze e della documentazione prodotta attesta la piena ascrivibilità delle opere alla categoria VIa, conformemente a quanto previsto dal punto 2.2. dei "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", tra l'altro essendo state come tali liquidate. L'adeguatezza al ruolo e l'esperienza del coordinatore per la sicurezza e dei componenti del gruppo di coordinamento viene valutata, infatti, secondo espressa previsione della lex specialis, con riferimento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e succ. mod. e alla suddivisione delle opere in classi e categorie ivi prevista. Secondo la legge suddetta, qualora un lavoro interessi più di una categoria, gli onorari vengono commisurati *"separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente"* e stabiliti per analogia per le prestazioni non specialmente contemplate.

E' appena il caso di rilevare, inoltre, che le opere stradali del "Comparto 6", considerati la tipicità delle lavorazioni, dei magisteri, delle macchine operatrici e dei mezzi d'opera nonché le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per realizzarle, denotano le medesime esigenze in termini di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di qualsivoglia lavoro stradale, avvalorando ulteriormente sotto il profilo sostanziale la riferibilità alla categoria VIa secondo il parametro assunto dal bando.

Non giova alle ricorrenti richiamare, a riguardo dei lavori del "Comparto 6", quanto riportato in altra procedura di gara da Techplan s.r.l. a seguito di un evidente mero errore materiale (risultando chiaramente trascritti i dati riferiti all'intervento "Area 22" che non includeva la categoria VIa). Pure l'inesatta indicazione del periodo dei lavori (2007/2009 anziché quello corretto 2006/2009), che, peraltro, non influisce sul punteggio di gara, contenuta nella certificazione del 21 giugno 2011, relativa al coordinamento della sicurezza, rilasciata dal committente Intergross s.r.l., risulta frutto di errore materiale, come emerge dalla contestuale certificazione delle prestazioni di direzione lavori.

Anche le dedotte violazioni procedurali derivanti dagli artt. 7, 9 e 10 bis della legge n. 241/1990 non risultano cogliere nel segno. L'annullamento dell'aggiudicazione è destinato a produrre effetti diretti solo nei confronti dell'aggiudicatario e, quindi, solo a quest'ultimo, e non alla terza classificata in graduatoria, rispetto alla quale possono eventualmente riverberarsi unicamente effetti indiretti, era dovuta l'informazione di avvio del relativo procedimento e spettavano i diritti di partecipazione pretesi dalle ricorrenti. Ciò, a tacere del fatto che il procedimento risulta avviato

per iniziative delle stesse ricorrenti e che, comunque, il procedimento di aggiudicazione è scandito da proprie specifiche fasi, mentre, quanto al subprocedimento di verifica, i principi di economicità e speditezza impediscono, in mancanza della dimostrazione degli elementi che avrebbero potuto condurre l'amministrazione ad una diversa determinazione, di attribuire rilevanza alle violazioni procedurali lamentate dalle ricorrenti.

Anche la censura dei secondi motivi aggiunti risulta, quindi, infondata.

In ragione di tutto quanto precede il ricorso va, in definitiva, respinto siccome infondato in tutti i suoi motivi, compresi quelli aggiunti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, compresi i motivi aggiunti, lo respinge perché infondato.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge a favore della amministrazione resistente e nella misura complessiva di euro 3.000,00 oltre ad accessori di legge a favore delle controinteressate Techplan s.r.l. e IC Ingegneri consulenti s.r.l.; compensa le spese quanto alla controinteressata ITED Ingegneria s.r.l. in ragione della limitata attività defensionale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonia Tassinari

IL PRESIDENTE
Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO